



ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: UDIC84100A@istruzione.it Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it Sito: icudine.edu.it

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

SU

MODALITÀ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI - DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE n. 146/1990

L'anno 2019, il mese di novembre il giorno 6 presso l'istituto Comprensivo I di Udine in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica, la RSU e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL 19/04/2018 si conviene quanto segue:

TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale docente ed ATA - sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato - in servizio presso l'istituzione scolastica.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2022, fermo restando che quanto stabilito nel presente accordo per i diritti sindacali s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali gerarchicamente sovraordinati, qualora esplicitamente incompatibili. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
3. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente accordo per i diritti sindacali, la normativa di riferimento primaria è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
4. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il Dirigente Scolastico provvede a fare affiggere copia del presente contratto all'albo d'Istituto e nei plessi.

ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI

1. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
 - a) informazione preventiva e successiva;
 - b) contrattazione integrativa d'istituto;
 - c) confronto;
 - d) partecipazione.

ART. 3 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente accordo per i diritti Sindacali, le parti che lo hanno sottoscritto s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 per definire consensualmente la clausola controversa.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura deve concludersi entro 10 giorni dal primo incontro.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali nei dieci giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

ART. 4 - SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

1. I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:
 - a) per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico.

- b) per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta all'interno dell'istituzione scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nella persona del segretario generale o di un suo delegato.
- c) Le diverse delegazioni - in occasione di incontri formali - possono farsi assistere da esperti - che non hanno titolo a intervenire nella discussione. La loro presenza va preventivamente concordata.

TITOLO II - AGIBILITÀ SINDACALE

ART. 5 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. È consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola relativi alla contrattazione che sono affissi all'albo d'istituto.

ART. 6 - ALBO SINDACALE RSU

1. La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell'istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. L'albo è allestito in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.
3. Alla cura dell'albo provvederà la RSU, assumendosene la responsabilità e siglando il documento affisso, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente.

ART. 7 - ALBO SINDACALE DELLE OO.SS.

1. Nella sede centrale dell'istituto e nei plessi alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di un apposito albo.
2. L'albo è allestito in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.
3. Nell'albo sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro.
4. I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, senza preventiva autorizzazione del Dirigente, assumendosene la relativa responsabilità; a tal fine siglano il documento affisso.

ART. 8 - USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

1. Alla RSU è consentito:
 - a) di comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio, previa informazione al DS;
 - b) l'uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;
 - c) l'utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

ART. 9 - ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLE OO.SS.

1. Le OO.SS. territoriali possono inviare alla RSU, al proprio rappresentante, all'albo sindacale, comunicazioni e/o materiali tramite lettera, telegramma, fax e posta elettronica; sarà cura del Dirigente assicurare il loro recapito.
2. Per motivi di carattere sindacale, alle OO.SS. territoriali è consentito di comunicare - previa informazione al DS - con il personale durante l'orario di servizio, compatibilmente con gli impegni di lavoro.
3. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del servizio, all'interno delle singole istituzioni scolastiche a lavoratrici e lavoratori è consentito acquisire pareri e svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70.
4. Le OO.SS. hanno diritto di acquisire, all'interno delle scuole, elementi di conoscenza per la loro attività, in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal Decreto n. 81/2008.

ART. 10 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

1. Il DS comunica alla RSU il monte-ore per permessi sindacali fruibili per le finalità previste dal CCNQ 1998; il DS autorizza la fruizione dei permessi fino ad esaurimento del monte-ore.

D. Cecotta Abbate R.

E. Valeri

DE





2. La fruizione dei permessi sindacali di competenza delle Segreterie provinciali delle OO.SS. rappresentative e della RSU è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico mediante atto scritto e/o via e-mail almeno 48 ore prima della data di fruizione del permesso.
3. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso.

ART. 11 - ACCESSO AGLI ATTI

1. La RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.

ART. 12 - REFERENDUM

1. La RSU può richiedere di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative l'attività sindacale d'istituto.
2. La richiesta va rivolta al Dirigente, che la porta a conoscenza delle altre OO.SS.
3. Il Dirigente assicura l'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.

TITOLO III - ADEMPIMENTI E COMPORTAMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE E SCIOPERI

ART. 13 - ASSEMBLEE SINDACALI

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 6 del CCNL Scuola del 29.11.2007, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.
2. Il personale Docente ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
3. Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario di servizio che non, vengano affisse agli albi di tutti i plessi.
4. Il Dirigente Scolastico trasmette altresì tempestivamente le comunicazioni di cui al precedente comma a tutto il personale interessato anche mediante circolari interne della scuola.
5. Ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali le parti convengono che il servizio sia garantito da n. 1 collaboratore scolastico per plesso addetto alla sorveglianza dell'ingresso e n. 1 assistente amministrativo.
6. La presenza di un collaboratore scolastico in ogni sede è assicurata, secondo le seguenti modalità:
 - a. con presenza di personale in servizio nella stessa sede scolastica;
 - b. con presenza di personale in servizio nell'Istituto che si è reso disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti.
7. Se l'adesione all'assemblea è totale, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
8. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile, cosicché i partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti.

ART. 14 - DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLO SCIOPERO

1. In caso di sciopero la dichiarazione volontaria di adesione da parte del personale verrà presentata dal decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio.
2. Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare la revoca della comunicazione già data.

ART. 15 - CONTINGENTI MINIMI DEL PERSONALE ATA IN CASO DI SCIOPERO

1. Secondo quanto statuito dalla L.146/90, dalla L.83/2000, dall'apposito allegato al CCNL Scuola del 26.05.99 e dall'accordo integrativo nazionale del 08.10.1999, si conviene che in caso di sciopero del Personale docente ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni previste dal CCNL e dalla normativa vigente, con i contingenti di seguito indicati:

- a) per lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame, scrutini e/o valutazioni finali è indispensabile la presenza di n. 1 assistente amministrativo presso la Sede centrale e n. 1 collaboratore scolastico per sede scolastica o plesso;
- b) per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: Direttore dei servizi generali e amministrativi, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico per le attività connesse.

ART. 16 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE COMANDATO

1. Il DS, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dell'azione di sciopero, comunicherà formalmente alla RSU i nominativi del personale (relativi alle figure professionali previste e nelle quote stabilite) tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
2. Il DS individuerà tali nominativi utilizzando, rigorosamente nell'ordine, i seguenti criteri: a) disponibilità individuale; b) sorteggio, nel caso in cui tutto il personale interessato abbia dichiarato la sua volontà di aderire allo sciopero.

TITOLO IV – PATRONATO

ART. 17 - PATRONATO

1. Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali.
2. Le OO.SS., su delega degli interessati, hanno diritto d'accesso agli atti relativi in ogni fase del procedimento che li riguarda.


Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, li 06/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Mauro Cecotti



La RSU d'Istituto


ABBATE R. F. Carrano

S. Fabiani


E. Vatri

per le OO.SS.

FLC CGIL SCUOLA

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

GILDA-UNAMS

SNALS-CONFSAL

